



NICOLA ROMANAZZI

**REDAZIONE
DEL BILANCIO AI TEMPI
DEL CORONAVIRUS:**

Prime riflessioni al bilancio 2019

NICOLA ROMANAZZI

**REDAZIONE DEL BILANCIO AI
TEMPI DEL CORONAVIRUS:**
Prime riflessioni al bilancio 2019



Copyright © MMXX
«NeP edizioni Srls» di Roma (RM)
www.nepedizioni.com
info@nepedizioni.com
Via dei Monti Tiburtini 590
00157 Roma (RM)
P. iva 13248681002
Codice fiscale 13248681002
Numero REA 1432587
ISBN 978-88-5500-109-0

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.

I edizione: dicembre 2020

INTRODUZIONE

Il presente lavoro è volto ad esaminare ed analizzare le tematiche generali sulla redazione del Bilancio di esercizio, sui principi che lo regolano, gli schemi adottati e l'analisi degli effetti dell'emergenza Covid-19 sui bilanci chiusi al 31.12.2019, con riferimento ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2019 e le relative conseguenze sulle poste valutative di Bilancio e dunque sulla garanzia della continuità aziendale.

La struttura dell'elaborato consta di una prima parte introduttiva nella quale si fa particolare riferimento all'impatto dell'emergenza sanitaria sulla redazione del Bilancio e sulla continuità aziendale; di un primo Capitolo che illustra i principi di redazione del Bilancio ed i suoi schemi; di un secondo Capitolo che illustra le novità introdotte dal D.lgs. n. 139/2015 e da quanto disposto dall'OIC 29, paragrafo 59c) sui fatti che possono incidere sulla continuità aziendale; di un terzo Capitolo che illustra gli schemi di Bilancio Abbreviato e Micro e le misure di allerta da adottare.

Con la stesura del primo Capitolo saranno dunque analizzati tutti gli aspetti relativi alla redazione del Bilancio, partendo con l'esame dei principi fondamentali, generali e contabili nazionali e passando alla analisi della composizione e struttura dello Stato Patrimoniale. Sarà effettuato un approfondimento sulle modifiche apportate dal D.lgs. n. 139/2015 in merito ai "Costi di Ricerca, Sviluppo, Pubblicità", alla "Eliminazione dei Conti d'Ordine", alla corretta iscrizione dei rapporti infragruppo nelle voci delle Immobilizzazioni

Finanziarie piuttosto che nella voce dei Crediti dell'Attivo Circolante nella sezione dell'Attivo e la iscrizione nella voce dei Debiti nella sezione del Passivo. Un approfondimento sarà anche rivolto agli "Strumenti finanziari derivati" e alla loro rappresentazione e valutazione in Bilancio.

Inoltre sarà riportata un'analisi dello schema di Conto Economico con evidenza della nuova struttura, tenendo conto delle novità e modifiche introdotte dal D.lgs. n. 139/2015, in particolare la eliminazione dell'area straordinaria e la conseguente ricollocazione dei componenti straordinari in altre zone del Conto Economico. A seguito di tale eliminazione si è voluto significare la distinzione tra l'attività caratteristica, quella accessoria e quella finanziaria.

Anche la Nota Integrativa è oggetto di analisi tenendo conto anche per essa delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 139/2015 e del suo contenuto informativo minimo riguardanti i criteri di valutazione, le movimentazioni nelle voci del patrimonio, la composizione e dettaglio di alcune voci di bilancio e le altre informazioni diverse utili a comprendere il contenuto numerico dei dati di Bilancio.

Particolare attenzione sarà data agli impatti economici negativi sui bilanci delle società e sulla gestione dei risultati negativi causati dalla emergenza sanitaria e all'informativa da esplicitare in Nota Integrativa, con cenni alle valutazioni a cui il redattore del Bilancio deve attenersi e ad eventuali azioni conseguenti da adottare e porre in essere, in considerazione dell'impatto della emergenza sanitaria.

Sarà fornita evidenza in merito alla composizione del Patrimonio Netto esposto nella sezione del Passivo dello Stato

Patrimoniale e analisi del prospetto delle variazioni del Patrimonio netto da indicare in Nota integrativa.

Ulteriore spunto di analisi contemporanea riguarda la gestione delle perdite da Coronavirus. Rifacendosi a quanto previsto dalla Relazione illustrativa al D.L. n. 23/2020, si pone il problema di neutralizzare per i bilanci degli esercizi 2019 e 2020 gli effetti sulla continuità aziendale derivanti dal Covid-19 «...consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020».

L'art. 7, del D.L. n. 23/2020, convertito in Legge n° 40/2020, (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio), prevede al primo comma, che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 la valutazione delle voci, che deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività ¹, può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Lo stesso art. 7 al secondo comma dispone che le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Il secondo Capitolo tratterà le novità introdotte in materia di redazione dei Bilanci, con approfondimento della novità

¹ Dispositivo dell'art. 2423 bis Codice Civile.

riguardante la abrogazione della parte straordinaria di Conto Economico, del corretto trattamento degli errori, distinguendoli tra rilevanti e non rilevanti ed il momento della loro rilevazione e l'opportuna e dovuta indicazione in Nota Integrativa della natura e dell'effetto patrimoniale causato.

Si procede con considerazioni e ragionamenti circa i cambiamenti di stime contabili, processo intrinseco alla formazione del bilancio connotato da una ragionevole attendibilità e dalla mancanza di arbitrarietà, la quale risulta essere fuorviante rispetto ad una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio, procedimento con il quale quindi si determina un valore ragionevolmente attendibile di attività, passività, costi e ricavi e si riferisce ad elementi presenti alla data di bilancio ed anche all'evolversi di eventi futuri con possibilità di influire sul valore da assegnare ad una determinata voce di bilancio.

Sulla rappresentazione degli effetti dell'emergenza sanitaria Covid-19, sono state evidenziate le informazioni da indicare in Nota Integrativa, che devono, ai fini di garantire la continuità aziendale, evitare che si adottino criteri diversi e che venga effettuata una valutazione delle voci con criteri non di funzionamento.

Valutazioni effettuate secondo criteri di funzionamento, tenendo conto che l'impresa continua la propria attività.

Per i bilanci dell'esercizio 2019 la norma sembrerebbe presupporre, quindi, la capacità dell'impresa di compiere previsioni attendibili circa la continuità operativa quantomeno fino al termine dell'esercizio 2020 (si veda anche par. 22

dell'OIC 11), astraendo dalla presenza dell'effetto dell'emergenza pandemica.

Gli scenari che si potrebbero ipotizzare nella redazione dei Bilanci 2019 e 2020 sono i seguenti:

1. in presenza del presupposto di continuità:
 - a. non ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nella grande distribuzione o nel settore medico), si cita l'esistenza del Covid-19 nell'informativa sottolineando che l'emergenza pandemica non impatta sui valori di Bilancio;
 - b. ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nel settore industriale), si indica nell'informativa quali sono tali incertezze e le misure che l'impresa sta adottando (per esempio, CIG, moratorie, etc.);
2. in assenza del presupposto di continuità aziendale:
 - a. se legata agli effetti dell'emergenza del Covid-19, in linea con il decreto liquidità, il bilancio è predisposto mantenendo i valori in continuità e dando informativa di applicazione della deroga in nota integrativa;
 - b. se non legata agli effetti dell'emergenza del Covid-19, quindi già antecedente al 23 febbraio 2019, il bilancio è predisposto per mezzo dell'utilizzo dei principi "deformati", e in base alle indicazioni contenute nell'OIC 11.

Particolare importanza assumeranno le informazioni qualitative e quantitative espresse nella informativa, attraverso le quali va illustrato lo scenario di riferimento su un prevedibile arco temporale futuro che, a fronte dell'emergenza sanitaria in atto, deve necessariamente essere esteso.

Infine sarà analizzata la disciplina del Bilancio Abbreviato

e del Bilancio Micro ed i requisiti richiesti per l'accesso a tali forme semplificate, indirizzate alle Società di piccole e medie dimensioni, con evidenza delle semplificazioni relative alla loro redazione e l'impiego degli indicatori previsti dal Codice della Crisi nella analisi dei Bilanci quali misure di allerta.

CAPITOLO 1

Principi di redazione del Bilancio e Schemi di Bilancio

1.1 - Principi di Redazione del Bilancio

Esistono tre categorie di principi ai quali occorre attenersi nella redazione del bilancio d'esercizio affinché, tale documento, possa realmente rappresentare, l'andamento patrimoniale, finanziario ed economico dell'azienda:

- i principi fondamentali;
- i principi generali;
- i principi contabili nazionali.

Tra questi principi vi è un ordine gerarchico. A prevalere sono i principi fondamentali, seguono i principi generali e, infine, i principi contabili nazionali.

PRINCIPI FONDAMENTALI

I principi fondamentali, chiamati anche clausole generali, fissano le linee guida da seguire nella redazione del bilancio e sono contenuti nell'art. 2423, 2 comma, del Codice Civile. Questa norma stabilisce che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Quindi, i principi fondamentali sono:

- chiarezza;
- verità;
- correttezza.

Il bilancio deve essere redatto in modo che le informazioni

in esso contenute siano chiare, cioè di facile lettura e complete. A tal fine è necessario rispettare la struttura e il contenuto dei documenti che compongono il bilancio.

Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione dell'azienda, in altre parole esso deve rappresentare la situazione aziendale senza distorsioni, manipolazioni, occultamenti ed in modo imparziale.

La rappresentazione veritiera e corretta rappresenta, dunque, la principale finalità del bilancio, tanto che lo stesso art.2423 del Codice Civile² stabilisce che, se in casi eccezio-

2 Art. 2423 c.c. Redazione del bilancio. - Vigente dal: 01/01/2016

1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

4. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

5. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

6. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di

nali, l'applicazione di una disposizione in materia di bilancio (in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa) è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. In caso di deroga, la Nota integrativa deve motivare la deroga ed indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE

I principi generali di redazione del bilancio sono regole generali da rispettare nella redazione del bilancio. Essi sono fissati dall'art.2423-bis del Codice Civile.³

Essi sono:

euro.

3 Art. 2423-bis (Principi di Redazione del Bilancio) Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

- 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- 1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.